

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater  
n. 18**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FRAU)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

**AUGUSTO CORTELLONI**

**senatore all'epoca dei fatti**

**procedimento civile n. 659/01 pendente presso il Tribunale di Ancona**

**Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2003**

---

ONOREVOLI SENATORI. – L'avvocato Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, ha sottoposto al Senato della Repubblica – con lettera del 16 settembre 2003 – la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento civile n. 659/01 pendente presso il Tribunale di Ancona.

L'onorevole Augusto Cortelloni, senatore nella XIII legislatura, è destinatario di due atti di citazione che hanno dato luogo ad un unico procedimento civile pendente presso il Tribunale di Ancona (n. 659/01). In due atti separati, i magistrati del Tribunale di Modena Domenico Pasquariello ed Eufemia Milelli, nonché il presidente Giuseppe Pagliani, lamentano la natura gravemente lesiva delle affermazioni rese dall'allora senatore Cortelloni in riferimento alla sentenza 5 giugno 2000 da essi pronunciata – come componenti del collegio del Tribunale penale di Modena – in merito a 14 imputati per reati connessi alla pedofilia.

Il 7 giugno 2000 sul quotidiano locale «La Gazzetta di Modena» sono state pubblicate infatti le seguenti dichiarazioni del senatore Cortelloni: «Quella che è stata emessa dai giudici di Modena non è una normale sentenza, è una decisione prettamente politica e come tale – a questo punto della vicenda – dovrà essere affrontata. (...) I magistrati hanno fatto quadrato attorno a interessi di casta perché dovevano difendere il collega che da tre anni viene accusato da migliaia di cittadini di condurre un'indagine senza prova, e pure le assistenti sociali coinvolte nell'affare. Così facendo i giudici hanno colpito due volte l'assenza del diritto e la certezza di essere processati con equità e imparzialità. In questa inchiesta, nata e cresciuta e gestita dagli assistenti sociali di Mirandola, i magi-

strati inquirenti hanno rinunciato a fare il loro mestiere. Sono gli assistenti sociali di Mirandola che hanno raccolto testimonianze di comodo da bimbi di pochi anni sottratti per mesi e mesi dalle loro famiglie. E poi ancora hanno trovato sempre e solo dichiarazioni di altri bambini. Nient'altro. Persino la prima protagonista, la ragazzina violentata, è risultata illibata, dopo la visita ginecologica disposta dal Gip. Ma gli zii che lei accusa sono ancora ristretti. Quanto alle accuse di centinaia di bimbi uccisi nei cimiteri della Bassa, di persone fatte a pezzi e bruciate nelle stufe, sono affermazioni che da sole screditano chi le prende per buone. I giudici modenesi hanno deciso di delegare le indagini a persone estranee all'ordinamento giudiziario: funzionari comunali ventenni o poco più, periti sotto inchiesta, ma pagati per decine di milioni dalla ASL con i nostri soldi. Una vergogna nella vergogna. E costoro hanno fatto l'inchiesta a senso unico, arrivando persino a cambiare i genitori affidatari quando non facevano dichiarare ai bambini ciò che faceva loro comodo. Tutte queste vicende sono scritte nero su bianco, sugli atti processuali ma i giudici hanno preferito leggere ciò che faceva comodo. Allo stesso modo hanno inviato alla Corte europea, a loro discolpa, solo le perizie di comodo disposte (d)a chi faceva le indagini e non quelle di un altro magistrato che le smentiva clamorosamente. La sentenza della vergogna è solo il primo atto di questa ennesima tragedia all'italiana. Ora dovrà mobilitarsi l'opinione pubblica, le forze sociali e politiche e anche quella parte di comunità religiosa che finora ha mantenuto, come noi, un doveroso rispetto dell'istituzione della magistratura. Ma, dopo tre anni di istruttorie come queste, quando i giudici mancano di ri-

spetto a se stessi, alla toga che indossano e a quel popolo italiano che devono rappresentare, allora non è più possibile tacere».

Gli attori lamentano il tenore offensivo dell'intera dichiarazione, nonché l'infondatezza degli addebiti in essa contenuti e specificamente a loro rivolti:

si nega l'imparzialità del collegio che ha emanato la sentenza di condanna per 14 imputati, dopo aver impegnato «praticamente a tempo pieno (per) non meno di sei mesi tre magistrati»;

si ignorano le conferme che la sentenza ha avuto sia in sede di merito che in sede di impugnazione delle misure cautelari, coinvolgendo una molteplicità di collegi che certo non possono essere sospettati di difesa corporativa;

si accusano gli assistenti sociali di aver ottenuto testimonianze di comodo, mentre essi non hanno mai interrogato ritualmente i bambini i quali, invece, sono stati sottoposti, per decisione del tribunale dei minorenni, ad interventi di sostegno psicologico;

su 17 esami intimi, in un caso soltanto il reperto è stato giudicato normale, e ciò ha condotto all'assoluzione dall'imputazione; nel caso cui il senatore Cortelloni fa riferimento, gli stessi consulenti della difesa ricobbero la non normalità dei reperti acquisiti;

solo in tre casi le testimonianze hanno fatto riferimento - oltre ad atti sessuali e violenze fisiche - ad infanticidi: di tali episodi la motivazione della sentenza resa dà conto, circondandoli di tutti i dubbi del caso;

i periti sono stati denunciati dagli imputati stessi, per cui è quanto meno discutibile presentare la loro prestazione professionale come accertatamente viziata o condotta in violazione di norme deontologiche; si ammette che la liquidazione dei compensi da parte del collegio giudicante può aver indotto «imbarazzo», ma si dichiara che essa è avvenuta applicando le tariffe di legge.

Negando sia la veridicità dei fatti (nei termini suesposti) sia la riconducibilità delle dichiarazioni all'esercizio della funzione parlamentare («non essendo, all'evidenza, sufficiente una mera comunanza di tematiche») gli attori lamentano che il parlamentare abbia gratuitamente (e prima del deposito della motivazione della sentenza) denigrato «l'operato di un Ordine autonomo e indipendente, invocando e, a contrasto, legittimando una giustizia popolare». Per questi motivi citano per danni il senatore Augusto Cortelloni, il direttore responsabile della «Gazzetta di Modena» Antonio Mascolo e la società editrice della testata FIN.E.GI.L. s.p.a., richiedendo un risarcimento di duecento milioni ciascuno nonché la condanna alla pena pecuniaria di cui all'articolo 12 della legge sulla stampa e la pubblicazione della sentenza su due giornali locali.

Processualmente, consta che nell'udienza del 23 settembre 2003 il tribunale di Ancona abbia dato termine alle parti per note in merito alla possibile questione di costituzionalità ipotizzata dagli attori sull'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Tale norma era stata invocata dal convenuto a inizio udienza, dopo che il medesimo giudice nella prima udienza (il 29 maggio 2003) si era riservato di decidere in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, eccepita dal convenuto.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 19 settembre 2003 e l'ha annunciata in Aula il 23 settembre 2003. L'onorevole Cortelloni ha poi fatto pervenire alla Giunta anche una memoria aggiuntiva, depositata il 22 ottobre 2003.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 28 ottobre e 6 novembre 2003, ascoltando l'ex senatore Cortelloni, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 28 ottobre.

Nel corso dell'audizione in Giunta, l'avvocato Cortelloni, ha ripercorso i fatti all'origine della controversia, cioè il suo interessamento alle indagini sui presunti pedofili della bassa modenese: gli fu richiesto appositamente dal sacerdote don Giorgio Govoni, che gli narrò dell'accusa di satanismo a lui rivolta in sede giudiziaria. Successivamente, due coniugi incensurati e dediti al volontariato cattolico lamentarono presso di lui la sottrazione dei loro due figli minori (di cui l'ambiente sociale ha sempre attestato la socievolezza e normalità di condotta) ad opera del tribunale dei minorenni; mai indagati prima, costoro ricevettero un avviso di garanzia la sera prima dell'esame parlamentare degli strumenti di sindacato ispettivo presentati dall'allora senatore Cortelloni e dall'onorevole Giovanardi sulla questione.

Alla luce di tutto ciò, egli pose una questione generale, richiedendo l'abolizione del tribunale dei minorenni (retaggio dell'epoca fascista, con procedimento inquisitorio e privo di contraddittorio che può giungere allo stravolgimento della vita familiare con l'indebita sottrazione ai genitori dei propri figli), nonché una questione specifica sulla conduzione delle indagini modenesi. Anche di tale interessamento sono attestazioni i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nella qualità di senatore nella scorsa legislatura; in essi si affronta anche il sistema protocollato da alcune associazioni di assistenti sociali che, ampiamente utilizzati dalla pubblica accusa e nell'amministrazione della giustizia, sono in realtà personaggi autoreferenziali le cui linee di condotta indirizzano inevitabilmente l'azione della magistratura nei confronti di ambienti sociali assolutamente normali, per dedurre indebitamente presunte situazioni di violenza sessuale o familiare. Di tale battaglia civile e politica sono anche dimostrazione numerose iniziative sorte nel modenese intorno alla vicenda processuale culminata nella sentenza del 5 giugno 2000.

Elencate le interrogazioni presentate, afferma che per molte di esse (ad esempio la 4-19332) si può parlare non di mera connessione o consonanza di tematiche, bensì di vera e propria corrispondenza sostanziale con le accuse rivolte al collegio giudicante nell'articolo della Gazzetta di Modena. A specifiche domande, il soggetto audito ha poi precisato che quando ha presentato le interrogazioni non rivestiva funzioni di difensore (che assunse poi solo in un caso davanti al tribunale dei minorenni) e che la vicenda processuale originata dalla sentenza modenese proseguì sia in Corte d'appello che in Corte di cassazione, dove la sentenza di primo grado del tribunale di Modena fu parzialmente riformata, negando la prova dei riti cimiteriali addotti dalla pubblica accusa.

\* \* \*

Nel corso del mandato parlamentare cessato nel maggio 2001, il senatore Cortelloni era più volte intervenuto su tematiche riconducibili a quelle all'origine della vicenda giudiziaria iniziata nel 1997, quando un bambino di 7 anni, in affidamento presso una famiglia, dichiarò di aver subito tra le pareti domestiche un abuso sessuale da parte del fratello maggiore. Alla dichiarazione - raccolta da una psicologa a contratto libero professionale della ASL di Mirandola (Modena) - seguì l'interruzione dei rapporti tra il bambino e i genitori naturali. Da allora, nell'arco di tre anni, vennero coinvolti nell'inchiesta altri dodici bambini dai 4 ai 12 anni, che descrissero violenze sessuali, uccisioni (avvenute in cimiteri, in capannoni collocati in campagna, tra le pareti domestiche) filmati (e fotografie scattate loro durante gli incontri) indicando come violentatori e complici vicini di casa, conoscenti, sconosciuti, alcuni parroci (uno in particolare) ed i genitori stessi.

Da un lato venne disposto dal tribunale dei minorenni l'allontanamento dalle famiglie d'origine e l'affidamento presso un istituto

o famiglie affidatarie; dall'altro lato ebbe inizio l'inchiesta penale, che fu poi spezzata in diversi tronconi. Uno degli imputati, don Giorgio Govoni, il parroco attorno al quale per l'accusa sembrava gravitare l'organizzazione degli incontri «satanici», morì d'infarto pochi giorni prima della sentenza di primo grado sul secondo troncone dell'inchiesta; tale sentenza fu poi resa dal tribunale di Modena il 5 giugno 2000, con la condanna al carcere per la maggior parte degli adulti coinvolti. La sentenza in questione, già riformata in Appello, fu poi oggetto di ricorso in Cassazione, deciso con sentenza del 26 novembre 2002: in essa si confermava definitivamente l'inesistenza delle assunte violenze sessuali a danno di minori in ambito cimiteriale, giudicando inidonee come mezzo probatorio le mere dichiarazioni rese dai minori, successivamente al loro allontanamento dalle rispettive famiglie naturali, in assenza di riscontri oggettivi.

\* \* \*

L'impegno professionale dell'avvocato Cortelloni non può indurre a confusioni in ordine alla qualità dei suoi molteplici interventi pubblici nella vicenda testè descritta: è del parlamentare, e non dell'avvocato, interessarsi del contesto ambientale in cui un evento - o una sequenza di eventi - ha luogo, soprattutto quando ciò desta allarme sociale tra i cittadini e gli elettori. Ebbene, già in generale sulla disgregazione familiare - derivante dagli affidamenti di minori compiuti dalla magistratura con procedimenti giudicati discutibili - egli presentò come cofirmatario l'interrogazione 4-21585, mentre come primo firmatario presentò le interrogazioni 4-21583 e 4-21584.

Su altre iniziative di affidamento di minori giudicate discutibili, esterne all'Emilia Romagna, egli si soffermò con le interrogazioni 3-03853, 4-20052, 4-21589 e 4-21864. Infine, le indagini su minori svolte a partire dal 1997 in Emilia Romagna, con i conse-

guenti provvedimenti di affidamento dei minori al di fuori delle famiglie di appartenenza, furono dal senatore Cortelloni pedissequamente seguite - in ogni loro fase - su sollecito di «una pluralità di cittadini della provincia di elezione, a far tempo dal 4 marzo 1999», come da lui affermato nella memoria aggiuntiva depositata alla Giunta il 22 ottobre 2003: ciò nella considerazione che «nella zona, caratterizzata da paesini di campagna con diverse migliaia di persone, nessuno aveva mai visto alcunchè e la totalità della popolazione, oltre ad essere incredula, era (come è tuttora) totalmente innocentista» (*ibidem*). Tale interesse del parlamentare, nell'esercizio della sua funzione, si espresse in una serie di atti di sindacato ispettivo: 2-00609, 3-02932, 3-02933, 3-03622, 4-12278, 4-12540, 4-12732, 4-12242, 4-14363, 4-14570, 4-14702, 4-16817, 4-17352, 4-17566, 4-17678, 4-17802, 4-18740, 4-19332, 4-19474, 4-19625 e 4-19651. Specificamente sui periti che svolsero funzioni nel corso dei procedimenti modenesi, egli si soffermò nelle interrogazioni 3-04209 e 4-22157.

Tra tali atti, specificamente in corrispondenza con le dichiarazioni da lui poi rese (e contestate negli atti di citazione) appare l'interrogazione 4-19332 (del 24 maggio 2000), in cui si denunciavano le «infinite storture del sistema che hanno condotto a questa situazione (...) [in cui] assistenti sociali, affidatari, psicologi e consulenti tecnici di ufficio (...) devono difendere il loro operato [ed in cui] giudici e pubblici ministeri sono soliti recarsi a cena insieme in luoghi pubblici, minando la fiducia nella terzietà del giudice». Anche l'interrogazione 4-17352 intervenne sulla vicenda, richiedendo al Ministro di verificare l'opportunità della trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché procedesse ad indagini disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri titolari dell'indagine (mentre per l'eventuale trasferimento della questione ad altro ufficio giudiziario lo stesso senatore

Cortelloni si pronunciava nell'interrogazione 3-02933).

Infine, il senatore Cortelloni fu il primo firmatario della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 68 (depositata il 1° giugno 2000), recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di don Giorgio Govoni, Alfredo Bergamini e Francesca Ederoclide». Egli presentò anche i disegni di legge recanti «norme per le visite dei parlamentari alle comunità terapeutiche ed agli istituti di assistenza pubblica e privata» (Atto Senato 3855 della XIII legislatura) e «soppressione del tribunale minori e istituzione di Sezioni specializzate per gli affari famigliari e per i minori presso i tribunali ordinari» (Atto Senato n. 4805 della XIII legislatura).

\* \* \*

Al fine di valutare se le dichiarazioni del senatore Cortelloni siano da considerarsi sindacabili bisogna fare riferimento, oltre che alla definizione della norma, anche alla interpretazione giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Allorché si tratti di dichiarazioni espresse al di fuori del Parlamento la Corte ritiene che occorra uno stretto nesso funzionale tra attività parlamentare ed attività esterna del parlamentare. Occorre quindi, secondo tale giurisprudenza, «che le opinioni siano sostanzialmente riprodotte della opinione sostenuta in sede parlamentare», oppure in ragione del «contenuto storico» della opinione espressa, accompagnata dalla pubblicità della medesima (sentenza C.Cost. n.56/2000).

Irrigidendo fortemente il nesso funzionale, la Corte costituzionale indica nella «corri-

spondenza sostanziale» e nella «contestualità cronologica» l'essenza del nesso stesso.

Si tratta di una forte restrizione interpretativa che condiziona il parlamentare a non esprimere opinioni prima delle formali attività parlamentari. Potendosi superare peraltro il problema con una semplice modificazione comportamentale cronologica, che avrà forse il vantaggio di una maggiore riflessione e lo svantaggio di una minore libertà di opinione esterna.

Pertanto resta che a tale criterio ci si deve attenere. Nel caso in esame, comunque, il senatore Cortelloni ha esercitato abbondante, continua e qualificata attività parlamentare nella materia di cui trattasi e per la quale viene chiamato in giudizio.

Dall'esame di questi atti parlamentari tipici si deduce agevolmente l'identità sostanziale tra i concetti espressi dall'onorevole Cortelloni nella sede parlamentare e quelli riportati dall'articolo giornalistico del 7 giugno 2000 sul quotidiano «La Gazzetta di Modena». Appare evidente pertanto che l'onorevole Cortelloni intervenne, nell'esercizio del suo diritto di critica e denuncia, a commento di fatti che già erano stati oggetto della sua costante attenzione come parlamentare.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FRAU, *relatore*



